



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 11 aprile 2023
Prot. n. 055/23/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

Oggetto: DM 29 marzo 2023 – MEF – Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2023, n. 83 è stato pubblicato il [decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2023](#), riguardante la **trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata**, in quanto oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle medesime dichiarazioni.

In dettaglio, l’articolo 1 del decreto dispone che **gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari** del servizio di trasporto pubblico **trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno** (termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) una **comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale**, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese (**comma 1**).

Il **comma 2** dispone che gli stessi soggetti di cui al comma 1 e gli altri che erogano rimborsi riguardanti le spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, entro il suindicato termine, comunichino telematicamente **i dati dei rimborsi** delle suddette spese disposti nell’anno



precedente, con l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, eccetto i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L'articolo indica altresì che dalle comunicazioni sono **escluse** le spese riferite ad **abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari (comma 3)**. Il **comma 4** stabilisce come vadano **indicati esclusivamente i dati** relativi alle **spese effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento** previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le comunicazioni sono obbligatorie a partire dal periodo d'imposta 2025, mentre sono effettuate **in via facoltativa** con riferimento ai **periodi d'imposta 2023 e 2024 (comma 5)**. Per i periodi d'imposta 2023 e 2024, inoltre, **non si applicano le sanzioni** di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata (**comma 6**).

L'**articolo 2** prevede, in fine, che le **modalità tecniche** per la trasmissione telematica delle comunicazioni oggetto del decreto siano stabilite con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Molina